
Circolare di studio n. 8/2015

Periodo 1-15 Maggio

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.8719.0889
Mail mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
Termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014	3
Dichiarazioni d'intento – modalità di presentazione in dogana	3
Modalità inerenti all'imposta di bollo assolta in modo virtuale	4
Split payment - Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti	5
Agenda.....	8
Scadenario dal 1 al 15 maggio 2015	8
Formulario operativo.....	13
Bonus ristrutturazioni in assenza di una specifica abilitazione amministrativa per gli interventi da eseguire	13
Indici & dati.....	16
Coefficienti rivalutazione Tfr – Aggiornamento mese di marzo 2015.....	16
Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati – Aggiornamento mese di marzo 2015	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – Aggiornamento mese di marzo 2015	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – Aggiornamento mese di marzo 2015	18
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di marzo 2015	19
Dossier Casi	21
Meccanismo di applicazione dell'Ace per i soggetti Irpef	21
Servizi di pulizia negli edifici	22

Bene a sapersi

Termini per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014

Con il comunicato stampa del 19 aprile 2015, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha posto in rilievo che l'adozione dei nuovi Principi Contabili Nazionali possono essere valida "causa" per il rinvio dell'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea dei soci se, ovviamente, lo statuto sociale lo prevede.

Al riguardo, infatti, l'art. 2364 del codice civile stabilisce che l'approvazione del bilancio delle società per azioni (regola espressamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata per espresso richiamo effettuato dall'art. 2478 bis del codice civile) può validamente avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora *"lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"*.

Infatti, a parere della Commissione per lo studio dei Principi Contabili Nazionali del Consiglio nazionale predetto *"il termine ravvicinato di completamento del progetto dei principi contabili nazionali – effettuato in buona parte nel corso della seconda metà 2014, ma conclusosi definitivamente a fine gennaio 2015 con l'emanazione dell'Oic 24, Immobilizzazioni immateriali - potrebbe, quindi, richiedere considerazioni contingenti legate alla prima adozione, derivanti dalla contestualizzazione delle norme dell'OIC nonché dalla necessaria rielaborazione delle determinazioni quantitative. Appare, perciò, evidente che l'applicazione dei nuovi principi contabili, qualora ricorrano le condizioni previste per legge e siano seguite le disposizioni in parola, possa portare al differimento dei termini di approvazione"*.

In conclusione, l'adozione dei nuovi principi contabili, potrebbe rientrare tra le cause che consentirebbero l'approvazione del bilancio anziché entro il 30 aprile entro il 29 giugno 2015.

Dichiarazioni d'intento – Modalità di presentazione in dogana

L'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, prevede espressamente che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, fornendo così un nuovo strumento che consente più efficaci attività di controllo.

Pertanto, ai fini dei controlli medesimi sussiste la possibilità di utilizzare, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori e/o da prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento che possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

In effetti, l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 prevede che *"l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta, risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana"*.

Ne deriva, di conseguenza, che per le operazioni di importazione, l'operatore economico ha la possibilità di redigere alternativamente il campo 1 o il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.

Modalità inerenti all'imposta di bollo assolta in modo virtuale

L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali, da parte di coloro che hanno richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, a seguito della presentazione di un'apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'autorizzazione, che si deve intendere concessa a tempo indeterminato ed è revocabile con atto da notificarsi all'interessato, può essere rinunciata dal contribuente seguendo le modalità previste dal nono comma dell'articolo 15 del decreto citato.

Ai fini procedurali:

- l'Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell'imposta dovuta per il periodo che decorre dalla data di decorrenza dell'autorizzazione sino al 31 dicembre dello stesso anno, tenendo presente che:
 - ✓ la medesima viene effettuata in via provvisoria in relazione ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l'istanza di autorizzazione;
 - ✓ l'importo complessivamente dovuto viene ripartito in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare;
- a partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, deve presentare all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel corso dell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo;
- sulla base dei dati indicati nella predetta dichiarazione, l'Ufficio, *dopo gli opportuni riscontri*, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva;
- la liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.

Infatti, se intervengano modifiche della disciplina o della misura dell'imposta *"nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita"*, l'Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche.

La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione deve essere corrisposta unitamente all'importo relativo alla rata successiva, non tenendo conto, in ogni caso, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nell'ultimo bimestre.

Nell'ipotesi, invece, in cui le modifiche comportano l'applicazione di un'imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione verrà effettuata dall'Ufficio, su istanza del contribuente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

L'art. 15-*bis* del decreto citato prevede che alcuni soggetti (Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazione), entro il 16 aprile di ogni anno, devono procedere al versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 95% dell'imposta provvisoriamente liquidata, tenendo in considerazione che, per esigenze di liquidità, tale acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.

Si ritiene necessario puntualizzare che quanto precede non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal D.M. 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici.

Infatti, per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l'assolvimento dell'imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli artt. 15 e 15-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto il versamento dell'imposta deve necessariamente risultare effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Split payment - Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica nei riguardi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto Iva e, quindi, in via generale, anche nei riguardi degli appalti di lavori, in quanto si tratta di prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, la disciplina dello *split payment* è applicabile, come regola generale, a tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni sia nell'ambito non commerciale in veste istituzionale, sia nell'esercizio di attività d'impresa, sebbene detti enti siano tenuti a procedere al versamento dell'imposta anche con modalità differenti.

Infatti, valutando la "ratio" delle caratteristiche del meccanismo di scissione dei pagamenti, si ritiene che il medesimo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la Pubblica Amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, come, a titolo meramente indicativo, nei servizi di riscossione delle entrate e/o altri proventi, in relazione ai quali, il soggetto prestatore o fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli consente - in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria - di procedere a trattenere quanto di sua spettanza in sede di riversamento dell'incassato.

Inoltre, ai fini procedurali si sottolinea che si devono ritenere anche esclusi dall'ambito applicativo della *scissione dei pagamenti*, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l'ente è già "debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto".

Infatti, nelle fattispecie rientranti nell'ambito della disciplina del *reverse charge* in cui la veste di debitore d'imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile, sorge un debito IVA direttamente in capo alla Pubblica Amministrazione, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale.

Nell'ambito del *reverse charge* si devono considerare ricondotte sia le operazioni "intra-UE", dove la traslazione dell'onere dell'assolvimento dell'imposta è legata all'esigenza di semplificare il trattamento Iva, sia le operazioni "interne", in cui la traslazione dell'onere dell'assolvimento dell'imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi.

Si tratta, a titolo esemplificativo:

- degli acquisti, effettuati nell'esercizio d'impresa, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) di cui all'art. 17 del decreto Iva (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.);
- degli acquisti, effettuati nell'esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 74, co. 7 del decreto Iva;
- degli acquisti intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di € 10.000,00 annui, dall'amministrazione che non è soggetto passivo dell'Iva, ma che si è identificato agli effetti della stessa imposta, ai sensi degli artt. 47, co. 3, e 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Da quanto accennato, si deduce che nelle ipotesi in cui l'operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo dell'*inversione contabile* o *reverse charge*, non si rende applicabile la *scissione dei pagamenti* o *split payment*.

Ai fini procedurali, il *reverse charge* riguarda acquisti di determinati beni e servizi effettuati dalla Pubblica Amministrazione in qualità di soggetto passivo, anche se, tuttavia, può verificarsi la destinazione dei medesimi in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, per la cui attività l'amministrazione acquirente non riveste, conseguentemente, la qualifica di soggetto passivo ai fini dell'Iva.

Tale situazione si concretizza, ad esempio, per le prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici, di cui all'art. 17, co. 6, lettera a-ter), del decreto Iva, che potrebbero, in pratica, riguardare parte dell'edificio destinata all'attività commerciale e parte all'attività istituzionale.

In tali casi, la Pubblica Amministrazione è tenuta a segnalare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del *reverse charge*.

Ne deriva, di conseguenza, che alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale si applica il meccanismo della *scissione dei pagamenti*, tenendo, in ogni caso, presente che il meccanismo della *scissione dei pagamenti* non si applica:

- alle prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni i cui compensi devono essere assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo, infatti, si ritiene che l'espressione "*a titolo d'imposta sul reddito*" di cui all'art. 17-ter, co. 2, del decreto Iva ricomprende tra le fattispecie escluse anche i compensi pagati a soggetti che rendono all'ente pubblico prestazioni di lavoro autonomo i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di acconto.

Inoltre, si pone in rilievo che l'esclusione prevista da tale disposizione fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa Pubblica Amministrazione che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta, e non anche alle ipotesi in cui il meccanismo procedurale comporta che la ritenuta alla fonte debba essere operata, in concreto, da un soggetto diverso, quale, ad esempio, la banca del fornitore (situazione individuabile in sede di pagamento del *bonus energia*, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico deve risultare assoggettato alla ritenuta alla fonte nella misura dell'8% da parte degli intermediari bancari);

- alle operazioni riguardanti piccole spese effettuate dall'ente pubblico che, di regola, risultano certificate dal fornitore mediante rilascio:
 - ✓ della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249;
 - ✓ dello scontrino fiscale di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni;

- ✓ dello scontrino non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e seguenti della L. 30 dicembre 2004, n. 311;
- ✓ della fattura semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del decreto Iva;

tenendo presente che l'esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione predetta, risulti emessa, comunque, una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e del tributo assolto dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Ovviamente, per situazioni diverse, l'operazione deve necessariamente essere ricondotta nello *split payment* quando la fattura risulta emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale;

- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi cosiddetti "regimi speciali" che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

A titolo di mera esemplificazione, si pone in evidenza che si tratta:

- ✓ dei regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del decreto Iva, riguardanti l'editoria, i generi di monopolio e i fiammiferi, i tabacchi lavorati, i telefoni pubblici e l'utilizzo mezzi tecnici, i documenti di viaggio e di sosta nei parcheggi e gli addebiti delle case d'asta;
 - ✓ del regime del margine di cui all'art. 36 e seguenti del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
 - ✓ del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del decreto Iva;
- nonché delle operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante, tra cui:
- ✓ il regime speciale per i produttori agricoli e delle attività agricole connesse, di cui agli artt. 34 e 34-bis del decreto Iva;
 - ✓ il regime agevolato operativo per le pro loco, le associazioni senza fine di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche e simili di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398;
 - ✓ il regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, co. 6 del decreto Iva;
 - ✓ il regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto Iva.

Agenda

Scadenzario dal 1 al 15 Maggio 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
1	MODELLO 730/2015 Inizia il periodo, che si conclude il 7 luglio prossimo, per trasmettere le dichiarazioni dei redditi utilizzando il mod. 730/2015 precompilato o integrato con eventuali variazioni.	
1	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguite la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile del bimestre precedente.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° maggio 2012-30 aprile 2013 e 1° maggio 2013-30 aprile 2014 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° maggio 2013-30 aprile 2014 e 1° maggio 2014-30 aprile 2015 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
3	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguite la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile del bimestre precedente.	

5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
7	ELENCHI DEL CINQUE PER MILLE - RICERCA SANITARIA Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero della Salute e della connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte degli enti senza scopo di lucro operanti nell'ambito della ricerca sanitaria che intendono che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef.	
7	ELENCHI DEL CINQUE PER MILLE - ENTI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Gli enti di volontariato, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef, devono procedere ad eseguire la presentazione della richiesta di iscrizione esclusivamente in via telematica utilizzando il sito internet dell'Agenzia delle entrate, tenendo presente che la richiesta deve necessariamente risultare corredata anche dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.	
7	ELENCHI DEL CINQUE PER MILLE - RICERCA SANITARIA Presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero della Salute e della connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte degli enti senza scopo di lucro operanti nell'ambito della ricerca sanitaria che intendono che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef.	
7	ELENCHI DEL CINQUE PER MILLE - RICERCA SCIENTIFICA Presentazione telematica della domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte degli enti senza scopo di lucro operanti nell'ambito della ricerca scientifica che intendono che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef.	

7	INAIL - PRESENTAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO Alle ore 18.00, scade il termine per procedere alla presentazione telematica all'Inail delle domande di contributo per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
8	AGENZIA DELLE DOGANE - DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all' Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.
8	AGENZIA DELLE DOGANE - RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all' Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.
11	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all' Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di gennaio da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.
15	AGRITURISMO - CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente).

	destinatario).	
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, co. 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	

15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div data-bbox="268 949 1270 1099" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Nota Bene</p><p>Si rammenta che i predetti documenti emessi devono essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">● ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese;● all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</i>● all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.</i>	

Formulario operativo

Bonus ristrutturazioni in assenza di una specifica abilitazione amministrativa per gli interventi da eseguire

Con il provvedimento 2 novembre 2011, l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 7, co. 2, lett. q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha individuato la documentazione che i contribuenti che richiedono la detrazione del 36%-50% sugli interventi edili effettuati sono tenuti a conservare ed esibire su richiesta degli uffici.

Tale documentazione può essere così schematizzata:

- ✓ abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
- ✓ domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- ✓ ricevute di pagamento dell'Imu, se dovuta;
- ✓ per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- ✓ per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- ✓ comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- ✓ fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ✓ ricevute dei bonifici di pagamento.

Nel caso in cui sussista l'assenza di autorizzazioni o di abilitazioni per mancanza esplicita dell'obbligo di formalizzare la richiesta, come si deve comportare il contribuente che deve effettuare la ristrutturazione e ottenere la conseguente detrazione?

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l'immobile, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Fac-simile n. 1

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto nato a (.....) il
(codice fiscale:),

nella sua qualità di

- proprietario;
- detentore;
- amministratore;
-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

dopo aver dichiarato
che le opere di ristrutturazione edilizie effettuate nell'unità immobiliare sita in(.....)
Via, n. (estremi catastali):

- non necessitano di autorizzazioni amministrative o titoli abilitativi;
- rientrano nell'ambito di quelle per le quali compete l'agevolazione fiscale del 36-50%;

attesta che

le stesse sono effettivamente iniziate in data

Con osservanza

..... li

Il richiedente l'agevolazione

.....

Fac-simile n. 2

Eventuale comunicazione all'Asl (in carta libera) - Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) - ALLEGATO XII

Spett.le Azienda Sanitaria Locale

.....

Via/Piazza.....

C.A.P.....

Città.....

DATI DEL COMMITTENTE

Cognome

Nome

Residente inC.A.P.....

Via/Piazzan°

C.F.:

C.F. del condominio o società

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via/Piazzan°

Città

COORDINATORE (I) PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Cognome

Nome

Residente inC.A.P.....

Via/Piazzan°

C.F.:

COORDINATORE (I) PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Cognome

Nome

Residente inC.A.P.....

Via/Piazzan°.....

C.F.:

NATURA DELL'OPERA:

DATA PRESUNTA DI INIZIO DEI LAVORI IN CANTIERE

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN CANTIERE

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORATORI SUL CANTIERE

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E DI LAVORATORI AUTONOMI SUL CANTIERE

IMPRESE GIÀ SELEZIONATE

Nome

C.F.:

P.IVA:

AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DEI LAVORI (€).

Si allega la dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara di essere informato sul fatto che i dati personali contenuti nella presente saranno utilizzati solo ai fini indicati nell'art. 1 della L. 449/1997 e nelle disposizioni di attuazione e di poter conoscere, aggiornare, cancellare i propri dati o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge.

..... lì

Firma richiedente

.....

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del Tfr – Aggiornamento mese di marzo 2015

2013	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,125	0,265845
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,250	0,390845
Marzo	15 mar.	14 apr.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,375	0,656690
Aprile	15 apr.	14 mag.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,500	0,781590
Maggio	15 mag.	14 giu.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,625	0,906690
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	0,750	1,172535
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,7	0,657222	0,492958	0,875	1,367958
Agosto	15 ago.	14 set.	107,6	1,1	1,032864	0,774648	1,000	1,774548
Settembre	15 set.	14 ott.	107,2	0,7	0,657277	0,492958	1,125	1,617958
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,250	1,672535
Novembre	15 nov.	14 dic.	106,8	0,3	0,281690	0,211268	1,375	1,586268
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,500	1,922535
2014	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	15 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	15 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	1 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di marzo 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0										

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – Aggiornamento mese di marzo 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6

2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2									

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – Aggiornamento mese di marzo 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1									

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di marzo 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,310	47,303	45,987	42,209	40,230	37,771	36,592	34,685	32,981	33,073	34,580	35,672	38,428
1948	36,310	36,699	35,743	35,611	36,074	36,363	38,210	36,689	35,810	36,341	36,100	35,758	36,294
1949	35,268	35,459	35,303	34,801	34,835	35,234	36,241	35,810	35,985	36,797	36,705	36,987	35,769
1950	37,131	37,037	37,549	36,998	36,938	36,453	36,448	35,815	35,115	35,545	35,184	35,100	36,257
1951	34,608	34,000	33,816	33,068	33,029	32,593	32,606	32,722	32,734	32,645	32,445	32,462	33,046
1952	32,564	32,207	32,111	31,959	31,837	31,627	31,551	31,535	31,310	31,251	31,212	31,330	31,700
1953	31,377	31,318	31,322	31,018	30,834	30,747	31,212	31,302	31,161	31,041	30,892	30,964	31,095
1954	30,922	30,792	30,884	30,690	30,303	30,055	29,947	29,975	30,019	30,069	29,932	29,889	30,281
1955	29,900	29,968	29,900	29,655	29,386	29,190	29,297	29,249	29,338	29,345	29,221	29,028	29,456
1956	28,826	28,445	28,112	27,942	27,796	27,911	27,974	27,961	27,886	28,040	28,008	27,858	28,059
1957	27,587	27,753	27,889	27,908	27,809	27,753	27,584	27,560	27,433	27,212	27,020	26,866	27,527
1958	26,597	26,708	26,671	26,256	25,985	25,811	25,875	25,993	26,077	26,330	26,425	26,557	26,270
1959	26,453	26,529	26,603	26,555	26,481	26,487	26,518	26,478	26,350	26,176	26,012	25,931	26,378
1960	25,725	25,829	25,923	25,877	25,768	25,667	25,599	25,641	25,662	25,654	25,536	25,468	25,696
1961	25,267	25,254	25,239	25,087	24,999	24,959	24,989	24,942	24,867	24,830	24,644	24,530	24,967
1962	24,310	24,287	24,146	23,846	23,846	23,732	23,643	23,687	23,576	23,487	23,399	23,160	23,755
1963	22,780	22,371	22,272	22,153	22,153	22,153	22,173	22,133	21,920	21,710	21,710	21,579	22,094
1964	21,375	21,321	21,230	21,140	21,051	20,858	20,736	20,702	20,616	20,498	20,414	20,331	20,858
1965	20,232	20,199	20,151	20,102	20,037	19,989	19,925	19,910	19,878	19,862	19,846	19,768	19,989
1966	19,705	19,705	19,690	19,628	19,582	19,597	19,582	19,597	19,597	19,536	19,475	19,414	19,597
1967	19,365	19,384	19,345	19,307	19,269	19,232	19,194	19,156	19,082	19,100	19,100	19,100	19,213
1968	19,026	19,045	19,026	18,989	18,971	18,989	19,008	18,989	18,953	18,934	18,916	18,843	18,971
1969	18,789	18,789	18,717	18,628	18,593	18,523	18,401	18,349	18,298	18,213	18,145	18,062	18,453
1970	17,962	17,832	17,783	17,703	17,639	17,607	17,576	17,529	17,389	17,312	17,221	17,145	17,560
1971	17,082	17,032	16,950	16,901	16,804	16,756	16,692	16,660	16,550	16,473	16,427	16,396	16,724
1972	16,305	16,214	16,169	16,125	16,022	15,935	15,863	15,777	15,623	15,417	15,310	15,270	15,834
1973	15,086	14,945	14,819	14,646	14,441	14,346	14,276	14,207	14,139	13,981	13,827	13,602	14,346
1974	13,425	13,203	12,827	12,670	12,489	12,254	11,962	11,722	11,351	11,121	10,954	10,860	12,011
1975	10,734	10,610	10,597	10,452	10,384	10,281	10,221	10,168	10,075	9,949	9,865	9,772	10,251
1976	9,675	9,518	9,321	9,052	8,900	8,860	8,806	8,732	8,578	8,299	8,126	8,026	8,798
1977	7,998	7,820	7,704	7,624	7,526	7,456	7,399	7,350	7,271	7,193	7,089	7,055	7,449
1978	6,988	6,916	6,846	6,773	6,700	6,645	6,595	6,565	6,478	6,408	6,352	6,307	6,625
1979	6,187	6,097	6,022	5,924	5,849	5,792	5,739	5,683	5,547	5,421	5,351	5,265	5,724
1980	5,097	5,010	4,965	4,888	4,844	4,800	4,720	4,672	4,575	4,498	4,405	4,349	4,725
1981	4,291	4,215	4,156	4,098	4,042	4,001	3,967	3,941	3,886	3,810	3,747	3,709	3,980
1982	3,660	3,612	3,579	3,547	3,508	3,474	3,424	3,363	3,316	3,252	3,210	3,188	3,421
1983	3,144	3,102	3,074	3,042	3,013	2,996	2,968	2,957	2,918	2,870	2,841	2,828	2,975
1984	2,794	2,765	2,745	2,726	2,711	2,695	2,686	2,678	2,659	2,632	2,616	2,599	2,691

1985	2,572	2,546	2,528	2,507	2,492	2,479	2,471	2,466	2,456	2,427	2,409	2,394	2,478
1986	2,382	2,366	2,357	2,351	2,342	2,333	2,333	2,329	2,322	2,309	2,300	2,294	2,335
1987	2,279	2,271	2,263	2,256	2,248	2,240	2,234	2,228	2,212	2,193	2,187	2,183	2,232
1988	2,171	2,166	2,156	2,149	2,143	2,136	2,130	2,121	2,110	2,094	2,077	2,070	2,127
1989	2,054	2,038	2,028	2,014	2,006	1,996	1,992	1,988	1,979	1,960	1,952	1,943	1,995
1990	1,931	1,918	1,911	1,903	1,898	1,891	1,884	1,871	1,861	1,845	1,834	1,827	1,880
1991	1,814	1,797	1,792	1,784	1,778	1,768	1,765	1,761	1,753	1,739	1,727	1,723	1,767
1992	1,709	1,705	1,698	1,690	1,682	1,676	1,673	1,672	1,666	1,657	1,647	1,644	1,676
1993	1,639	1,632	1,629	1,623	1,616	1,609	1,603	1,601	1,599	1,589	1,581	1,581	1,609
1994	1,572	1,567	1,564	1,559	1,554	1,551	1,546	1,544	1,539	1,531	1,525	1,520	1,548
1995	1,514	1,502	1,490	1,482	1,473	1,465	1,464	1,459	1,455	1,448	1,439	1,436	1,469
1996	1,435	1,430	1,426	1,418	1,413	1,410	1,413	1,411	1,407	1,406	1,402	1,400	1,414
1997	1,398	1,396	1,395	1,394	1,390	1,390	1,390	1,390	1,387	1,383	1,379	1,379	1,390
1998	1,376	1,372	1,372	1,369	1,367	1,365	1,365	1,364	1,363	1,360	1,359	1,359	1,365
1999	1,358	1,355	1,353	1,348	1,345	1,345	1,343	1,343	1,339	1,337	1,332	1,331	1,344
2000	1,330	1,324	1,320	1,319	1,315	1,311	1,308	1,308	1,306	1,302	1,297	1,296	1,311
2001	1,290	1,285	1,284	1,280	1,276	1,274	1,274	1,274	1,273	1,270	1,268	1,266	1,276
2002	1,261	1,257	1,254	1,250	1,248	1,246	1,245	1,243	1,241	1,238	1,235	1,234	1,246
2003	1,228	1,226	1,222	1,220	1,219	1,218	1,215	1,213	1,210	1,209	1,206	1,206	1,216
2004	1,204	1,200	1,199	1,196	1,194	1,191	1,191	1,189	1,189	1,189	1,186	1,186	1,192
2005	1,186	1,182	1,180	1,176	1,174	1,172	1,170	1,168	1,167	1,165	1,165	1,163	1,172
2006	1,160	1,158	1,156	1,153	1,150	1,149	1,146	1,144	1,144	1,146	1,145	1,144	1,150
2007	1,143	1,141	1,139	1,137	1,134	1,131	1,128	1,127	1,127	1,123	1,119	1,115	1,130
2008	1,111	1,109	1,103	1,100	1,095	1,090	1,085	1,084	1,087	1,087	1,091	1,092	1,095
2009	1,095	1,092	1,092	1,090	1,087	1,086	1,086	1,082	1,085	1,084	1,083	1,082	1,087
2010	1,080	1,079	1,076	1,072	1,072	1,072	1,068	1,065	1,068	1,066	1,065	1,061	1,070
2011	1,057	1,054	1,050	1,045	1,044	1,043	1,040	1,037	1,037	1,033	1,032	1,029	1,042
2012	1,025	1,021	1,017	1,012	1,013	1,011	1,010	1,006	1,006	1,006	1,008	1,005	1,011
2013	1,003	1,003	1,001	1,001	1,001	0,999	0,998	0,994	0,998	0,999	1,002	0,999	1,000
2014	0,997	0,998	0,998	0,996	0,997	0,996	0,997	0,995	0,999	0,998	1,000	1,000	0,998
2015	1,005	1,002	1,000										

Dossier Casi

Meccanismo di applicazione dell'Ace per i soggetti Irpef

Gli imprenditori individuali e le società di persone hanno la possibilità di beneficiare dell'agevolazione Ace - Aiuto alla crescita economica - purché si trovino in regime di contabilità ordinaria (per natura o per opzione).

Anche se in termini generali l'agevolazione consiste in una riduzione dal reddito d'impresa in presenza di una frazione percentuale di nuovo capitale di rischio immesso in azienda, in realtà essa, per i soggetti Irpef, opera con contenuti e modalità diverse rispetto a quelle previste per i soggetti Ires.

Infatti, mentre per questi ultimi l'agevolazione rileva in relazione ad uno specifico carattere incrementale, per i primi si deve considerare l'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, compresi gli utili dell'esercizio ed, eventualmente, se presenti, al netto dei prelievi in conto utili effettuati dai soggetti interessati (imprenditore individuale o soci).

In pratica, la società di persone procede a determinare la "quota Ace" spettante e la deduce dal proprio reddito complessivo netto, che, poi, viene imputato fiscalmente per trasparenza ai soci, tenendo presente la regola secondo cui detta eccedenza non può generare una perdita, ma non viene persa, in quanto viene attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota assegnata a ciascun socio concorre alla formazione del rendimento nozionale del socio ammesso in deduzione dal reddito d'impresa.

A chiarimento, si veda il seguente esempio numerico, con analisi dei dati contabili dei periodi d'imposta 2013 e 2014.

Caso – Si ipotizzi un'impresa individuali in contabilità ordinaria che si presenta con la seguente situazione procedurale:

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Patrimonio netto al 31 dicembre	€ 500.000,00	€ 420.000,00
Reddito d'impresa (Mod. Unico PF – quadro RF)	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Reddito complessivo ante deduzione Ace	€ 12.000,00	€ 30.000,00
Prelievi del titolare effettuati nel corso dell'anno	€ 80.000,00	€ 40.000,00

Soluzione

I conteggi inerenti alla deduzione Ace dei due periodi d'imposta possono essere così schematizzati:

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
Patrimonio netto, dopo i prelievi effettuati dal titolare dell'impresa	€ 420.000,00 [€ 500.000 - € 80.000]	€ 380.000,00 [€ 420.000 - € 40.000]
Rendimento (coeff. nozionale: 3% per il 2013 - 4% per il 2014)	€ 12.600,00 [3% di € 420.000]	€ 15.200,00 [4% di € 380.000]
Rendimento utilizzato in sede di redazione del modello Unico-PF	€ 10.000,00 [minore tra € 10.000 e € 12.600]	€ 17.800,00 [€15.200 - € 2.600]

Eccedenza Ace riportabile	€ 2.600,00 [€ 12.600 - € 10.000]	---
Reddito complessivo	€ 2.000,00	€ 12.200,00 [€ 30.000 - € 17.800]

Ai fini dell'individuazione:

- dell'ammontare delle detrazioni e dell'applicazione degli scaglioni Irpef: il reddito complessivo dell'anno 2014 è pari a € 30.000,00 [€ 12.200,00 + € 17.800,00];
- del conteggio dei contributi previdenziali Ivs: il reddito d'impresa da considerare è pari a € 30.000,00.

Servizi di pulizia negli edifici

A seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, co. 629, della legge di stabilità 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si rende operativo il meccanismo dell'inversione contabile.

Relativamente ai servizi di pulizia, dunque, l'unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), co. 6, dell'art. 17 del decreto Iva è che tali prestazioni siano "relative ad edifici" (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, è necessario fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella Ateco 2007.

Ne deriva, di conseguenza, che si devono necessariamente ricomprendere nell'ambito applicativo della lettera a-ter) citata le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

- 81.21.00-Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02-Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Ne deriva, quindi, che si devono ritenere escluse dall'applicazione del meccanismo dell'*inversione contabile* le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di "edifici".

Nell'ipotesi in cui il committente è ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale o attività istituzionale.

In tale situazione, ai fini dell'individuazione della modalità di applicazione del tributo, è necessario fare riferimento a criteri oggettivi.

In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio:

- ✓ agli accordi contrattuali tra le parti;
- ✓ all'entità del corrispettivo pattuito;
- ✓ al carattere dimensionale degli edifici interessati;
- ✓ ad altri elementi per una consapevole suddivisione.

Al riguardo, può tornare utile la seguente ipotesi esemplificativa.

Caso - Un'associazione culturale di Milano acquista, al costo di € 14.400,00, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 800, di cui mq 60 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 740 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale].

Soluzione

- *individuazione percentuale di utilizzo dei locali:*

- percentuale del locale adibito all'attività commerciale, rispetto all'area complessiva che costituisce oggetto del contratto di pulizia:

$$\frac{\text{superficie adibita ad attività istituzionale}}{\text{superficie complessiva}} \times 100$$

$$\frac{\text{mq } 60,00}{\text{mq } 800,00} \times 100 = 7,50\%$$

- percentuale del locale adibito all'attività istituzionale, rispetto all'area complessiva che costituisce oggetto del contratto di pulizia:

$$\frac{\text{superficie adibita ad attività commerciale}}{\text{superficie complessiva}} \times 100$$

$$\frac{\text{mq } 740,00}{\text{mq } 800,00} \times 100 = 92,50\%$$

- *ripartizione costo del contratto di pulizia secondo l'effettivo utilizzo dei locali:*

- quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività istituzionale (non soggetta alla regola dell'inversione contabile):

$$7,50\% \text{ di } \text{€ } 14.400,00 = \text{€ } 1.080,00$$

- quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività commerciale (soggetta all'applicazione della disciplina del reverse charge):

$$\text{€ } 14.400,00 - \text{€ } 1.080,00 = \text{€ } 13.320,00$$

92,50% di € 14.400,00 = € 13.320,00

Analogamente, in presenza di un unico corrispettivo riferibile ad un contratto, comprensivo di servizi, alcuni dei quali soggetti al regime dell'inversione contabile e altri soggetti all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, è necessario procedere ad individuare, sempre sulla base di criteri oggettivi, la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo del *reverse charge* e quella inerente ai servizi o alla quota degli stessi soggetti all'applicazione dell'imposta secondo le modalità ordinarie.